

Nuovi salari minimi CCNT

(valido dal 1° gennaio 2026, risp. per le aziende stagionali dalla stagione estiva 2026)

Art. 10 Salari minimi

- 1 Salari lordi minimi mensili applicabili ai collaboratori a tempo pieno che hanno compiuto 18 anni
- dal 1.1.2026
(o stagione estiva 2026)
- I a) Collaboratori senza apprendistato CHF 3713.–
b) Collaboratori senza apprendistato che hanno superato una formazione Progresso CHF 3943.–
- II Collaboratori che hanno concluso una formazione professionale di base di 2 anni con certificato federale di formazione pratica o una formazione equivalente CHF 4070.–
- III a) Collaboratori che hanno concluso una formazione professionale di base con attestato federale di capacità o una formazione equivalente CHF 4528.–
b) Collaboratori che hanno concluso una formazione professionale di base con attestato federale di capacità o una formazione equivalente e con 6 giorni di perfezionamento professionale nel ramo secondo l'articolo 19 CCNL CHF 4635.–
- IV Collaboratori con esame di professione secondo l'articolo 27 lettera a) LFPr CHF 5293.–

Durante il periodo di introduzione, il salario minimo delle categorie I, II o III può essere ridotto al massimo dell'8 % mediante accordo scritto nel contratto individuale di lavoro.

Il periodo di introduzione per la categoria I dura al massimo 12 mesi se in precedenza non ha mai lavorato per almeno 4 mesi in un'azienda assoggettata al presente CCNL. Negli altri casi il periodo di introduzione dura al massimo 3 mesi. Tale riduzione non è ammessa se il collaboratore è riassunto dallo stesso datore di lavoro o presso la stessa azienda dopo un'interruzione inferiore a 2 anni tra i due rapporti di lavoro.

Per le categorie II e III a può essere convenuto un periodo di introduzione di 3 mesi al massimo soltanto se si tratta del primo impiego in un'azienda assoggettata al presente CCNL.

2 I salari minimi di cui all'articolo 10 capoverso 1 non si applicano:

- ai collaboratori con più di 18 anni di età immatricolati presso un istituto di formazione svizzero che svolgono una formazione a tempo pieno;
- ai collaboratori con una capacità lavorativa ridotta che provengono da programmi di reintegrazione o d'incentivazione statali o autorizzati dallo stato;
- ai praticanti ai sensi dell'articolo 11.

3 In caso di controversia, la Commissione paritetica di sorveglianza decide circa l'attribuzione di un collaboratore a una categoria, l'equipollenza di una formazione professionale o la possibilità di deroga ai salari minimi.

Salari precedenti	01.01.14-31.12.16	01.01.17-31.03.18	01.04.18-31.12.18	01.01.19-31.12.21	01.01.22-31.12.22
I a)	3407.-	3417.-	3435.-	3470.-	3477.-
I b)	3607.-	3618.-	3637.-	3675.-	3682.-
II	3707.-	3718.-	3737.-	3785.-	3793.-
II a)	****)	****)	****)	****)	****)
II b)	****)	****)	****)	****)	****)
III	****)	****)	****)	****)	****)
III a)	4108.-	4120.-	4141.-	4195.-	4203.-
III b)	4208.-	4221.-	4243.-	4295.-	4304.-
III c)	****)	****)	****)	****)	****)
III d)	****)	****)	****)	****)	****)
IV	4810.-	4824.-	4849.-	4910.-	4920.-
IV a)	****)	****)	****)	****)	****)
IV b)	****)	****)	****)	****)	****)

Salari precedenti	01.01.23-31.12.23	01.01.24-31.01.25	01.02.25-31.12.25
I a)	3582.-	3666.-	3706.-
I b)	3803.-	3892.-	3935.-
II	3927.-	4018.-	4062.-
II a)	****)	****)	****)
II b)	****)	****)	****)
III	****)	****)	****)
III a)	4369.-	4470.-	4519.-
III b)	4473.-	4576.-	4626.-
III c)	****)	****)	****)
III d)	****)	****)	****)
IV	5108.-	5225.-	5282.-
IV a)	****)	****)	****)
IV b)	****)	****)	****)

*) Dal 1° gennaio 2002 le categorie I a) e b) sono raggruppate nella categoria I.

**) Dal 1° luglio 2005 le categorie III a), b), e) e d) sono separate.

***) Dal 1° luglio 2007 è stato introdotto il salario minimo per i titolari di un certificato federale di formazione pratica.

****) Dal 1° gennaio 2012 la formazione professionale è determinata per la classificazione nelle categorie salariali.

Art. 11 Salario minimo per praticanti

- 1 Gli studenti che che assolvono la parte pratica del programma di formazione hanno diritto a un salario lordo mensile di almeno CHF 2390.– se
 - assolvono la formazione presso una scuola professionale alberghiera nell'ambito di un ciclo di formazione riconosciuto in virtù della legge federale sulla formazione professionale, oppure
 - assolvono la formazione presso una scuola universitaria professionale riconosciuta a livello cantonale, oppure
 - assolvono la formazione presso un istituto di formazione all'estero riconosciuto da un'organizzazione svizzera del ramo e dalla Commissione di sorveglianza del CCNL, e con il quale esiste un valido accordo di collaborazione, oppure
 - assolvono la formazione presso una scuola professionale alberghiera riconosciuta dalla Commissione di sorveglianza del CCNL.
- 2 I contributi che l'azienda in cui si svolge il periodo di pratica versa alla scuola professionale non sono parte integrante del suddetto salario minimo.
- 3 Dal salario del praticante non si possono effettuare deduzioni a favore della scuola.

Salari precedenti	01.01.14- 31.12.16	10.01.07- 31.03.18	01.04.18- 31.12.18	01.01.19- 31.12.21	01.01.22- 31.12.22
	2172.–	2179.–	2190.–	2212.–	2216.–
Salari precedenti	01.01.23- 31.12.23	01.01.24- 31.01.25	01.02.25- 31.12.25		
	2303.–	2359.–	2385.–		